

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 341/2020, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) e alla legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici) NUOVA TITOLAZIONE: “Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 “Testo unico in materia di commercio”, alla legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 “Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici” e alla legge regionale 3 ottobre 2019, n. 33, “Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo”», nel testo approvato dalla II Commissione in data 27 febbraio 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.78 del 27 febbraio 2020;

Visto l'articolo 11, comma 2, lettera b), della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro il 5 marzo 2020, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto con nota del Presidente dell'Assemblea assunta al protocollo n. 80 del 28 febbraio 2020;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Sergio Fabiani e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 3 marzo 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 09:00 del 5 marzo 2020;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 5 marzo 2020;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente  
F.to Alessandro Gentilucci

Allegato A

**RELAZIONE**

In merito al presente atto si propone di esprimere parere favorevole in quanto le modifiche normative proposte rispondono alle esigenze di armonizzazione con la legislazione statale e tendono a proporre modifiche coerenti alle problematiche tecniche e amministrative nei settori interessati privilegiando aspetti operativi ed esigenze pratiche di sicurezza, fruibilità e regolamentazione.

**PARERE ESPRESSO**  
**DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**  
**AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008**

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 341/2020, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) e alla legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici) NUOVA TITOLAZIONE: "Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio", alla legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 "Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici" e alla legge regionale 3 ottobre 2019, n. 33, "Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo"», nel testo approvato dalla II Commissione in data 27 febbraio 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.46 del 28 febbraio 2020;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro il 5 marzo 2020, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto con nota del Presidente dell'Assemblea ed assunta al protocollo n. 48 del 28 febbraio 2020;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 3 marzo 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 09:00 del 5 marzo 2020;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 5 marzo 2020;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificatamente formulate, come di seguito:

1. il comma 1 dell'articolo 4 quater (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 33/2019) è sostituito dal seguente:

"1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 33/2019, le parole "alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune nel quale si intende avviare l'attività, in particolare per quelle indicate nella lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 e alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti "all'invio di una comunicazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, presso il Comune Competente, nella quale si autocertifica la conoscenza degli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) 852/2004, per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande ed agli adempimenti da esso contenuti.";

2. al comma 1, dell'articolo 4 sexies (Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 33/2019) dopo le parole "SCIA di cui all'articolo 6" sono aggiunte le seguenti: "o della comunicazione di cui alla lettera b) del comma 1, di cui all'articolo 6".

Il Presidente

F.to Marco Manzotti

Allegato A

## RELAZIONE

Con riferimento all'atto in oggetto si propongono le seguenti modifiche, che scaturiscono da un approfondimento dei temi trattati con particolare riferimento ai titoli autorizzatori o abilitativi vigenti e alle facoltà introdotte dall'ordinamento legislativo italiano nei procedimenti amministrativi:

- 1) articolo 4 quater: rispetto alla formulazione con cui il testo è approdato al CREL, risulta opportuno che lo stesso garantisca non solo la sicurezza sotto il profilo igienico sanitario, ma sia volto a garantire anche la certezza per le Amministrazioni competenti (e di rimando per l'utenza) che i soggetti che intraprendono tale attività autocertifichino (almeno) di essere a conoscenza degli adempimenti derivanti dalla manipolazione degli alimenti ed il loro relativo igiene.

Pertanto si propone che all'articolo 4 quater sia modificato come evidenziato in neretto:

"1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 33/2019, le parole "alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune nel quale si intende avviare l'attività, in particolare per quelle indicate nella lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 e alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti "all'invio di una comunicazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, presso il Comune Competente, nella quale si autocertifica la conoscenza degli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) 852/2004, per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande ed agli adempimenti da esso contenuti".

Tale previsione garantisce chiunque sotto il profilo formale, sottoponendo il dichiarante al dovuto interessamento alla materia trattata, pur non costringendolo ai passaggi prima previsti con la SCIA. È ragionevole pensare che la previsione in questione sia un giusto compromesso tra la precedente pretesa e la totale assenza attualmente prevista, di precauzioni nei confronti dei consumatori e della locale amministrazione;

2) articolo 4 sexies: per coerenza con quanto sopra proposto, risulta opportuno che anche l'articolo in questione adegui la sua previsione in armonia con gli articoli precedenti. Pertanto si propone che al comma 1 dell'articolo 4 sexies sia aggiunto tra le parole "articolo 6" e "o in violazione" il seguente testo: "o della comunicazione di cui alla lettera b) del comma 1, di cui all'articolo 6".

Per quanto sopra si propone di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificatamente formulate, come di seguito:

1. il comma 1 dell'articolo 4 quater (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 33/2019) è sostituito dal seguente:

"1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 33/2019, le parole "alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune nel quale si intende avviare l'attività, in particolare per quelle indicate nella lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 e alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti "all'invio di una comunicazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, presso il Comune Competente, nella quale si autocertifica la conoscenza degli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) 852/2004, per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande ed agli adempimenti da esso contenuti.";

2. al comma 1 dell'articolo 4 sexies (Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 33/2019) dopo le parole "SCIA di cui all'articolo 6" sono aggiunte le seguenti: "o della comunicazione di cui alla lettera b) del comma 1, di cui all'articolo 6".

Scheda DI ANALISI TECNICO NORMATIVA della proposta di legge n. 341: “Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 “Testo unico in materia di commercio” e alla legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 “Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici”. Nuova titolazione “Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 “Testo unico in materia di commercio”, alla legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 “Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici” e alla legge regionale 3 ottobre 2019, n. 33 “Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca e del turismo marittimo”, nel testo licenziato dalla II Commissione assembleare

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</b></p>	<p>La proposta di legge appare compatibile con i principi generali dell'ordinamento europeo e con la legislazione derivata, con particolare riferimento alla libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi. In particolare, trattandosi di un recepimento di normativa statale la proposta di legge non presenta contenuti che impattano in modo evidente con i contenuti della c.d. direttiva servizi (Direttiva Ue 123/2006).</p>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</b></p>	<p>La proposta contiene disposizioni di modifica di tre leggi regionali in vigore. Nel caso della legge regionale n. 27 del 2009, le modifiche introdotte adeguano l'ordinamento regionale alla disciplina statale in materia di impianti di distribuzione dei carburanti, ed in particolare alle disposizioni della legge n. 124 del 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza); la modifica della legge regionale n. 5 del 2011 si è resa opportuna per coordinare il titolo della legge stessa con l'introduzione dei bar con almeno quaranta anni di attività, tra i locali storici delle Marche, intervenuta con la legge regionale n. 40 del 2019. La terza modifica riguarda la legge regionale n. 33 del 2019; tale ultimo intervento si è reso opportuno in sede di predisposizione del regolamento attuativo riguardante lo svolgimento delle attività di pescaturismo ed ittiturismo, al fine di semplificare le procedure di accesso alle attività medesime.</p> <p>Le modifiche proposte non interferiscono con materie di competenza esclusiva statale.</p>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</b></p>	<p>La proposta appare compatibile con lo Statuto regionale.</p>
<p><b>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</b></p>	<p>L'intervento normativo costituisce una modifica espressa di tre leggi regionali.</p>

---

<b>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</b>	---
<b>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</b>	---

### Relazione tecnico finanziaria

Sulla proposta di legge n. 341: “Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 “Testo unico in materia di commercio” e alla legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 “Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici”. Nuova titolazione “Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 “Testo unico in materia di commercio”, alla legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 “Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici” e alla legge regionale 3 ottobre 2019, n. 33 “Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca e del turismo marittimo”, nel testo licenziato dalla II Commissione assembleare.

Art. 3 ter legge regionale 3 del 2015 – art. 84 Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale)

#### **Art. 1**

(Sostituzione dell’articolo 75 della l.r. 27/2009)

L’articolo sostituisce l’articolo 75 della legge regionale 27/2009, attribuendo ai comuni la competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio di impianti di carburante.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 2**

(Modifiche all’articolo 77 della l.r. 27/2009)

L’articolo modifica l’articolo 77 della legge regionale 27/2009, al fine di coordinarne i contenuti con le modifiche introdotte all’articolo 75.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 3**

(Sostituzione dell’articolo 79 della l.r. 27/2009)

L’articolo sostituisce l’articolo 79 della legge regionale 27/2009, riguardante l’incompatibilità degli impianti stradali.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 4**

(Sostituzione del titolo della l.r. 5/2011)

L’articolo sostituisce il titolo della legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 “Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici”, al fine di rendere esplicito anche nel titolo che tra i locali storici delle Marche sono ricompresi anche i bar.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



**Art. 4 bis**

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 33/2019)

L'articolo apporta una modifica all'articolo 2 della legge regionale 33/2019, al fine di renderne più semplice l'applicazione.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 4 ter**

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 33/2019)

L'articolo apporta una modifica all'articolo 4 della legge regionale 33/2019, al fine di renderne più semplice l'applicazione.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 4 quater**

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 33/2019)

L'articolo apporta una modifica all'articolo 6 della legge regionale 33/2019 in materia di adempimenti necessari per l'esercizio dell'attività di ititurismo, al fine di renderne più semplice l'applicazione.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 4 quinquies**

(Modifica all'articolo 12 della l.r. 33/2019)

L'articolo apporta una modifica all'articolo 12 della legge regionale 33/2019, al fine di coordinarne i contenuti con una precedente modifica normativa intervenuta sulla legge regionale 33/2019 medesima (legge regionale 40/2019).

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 4 sexies**

(Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 33/2019)

L'articolo inserisce l'articolo 12 bis nella legge regionale 33/2019, disciplinando il regime sanzionatorio delle violazioni alle disposizioni della legge stessa.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 4 septies**

(Modifica all'articolo 14 della l.r. 33/2019)

L'articolo modifica l'articolo 14 della legge regionale 33/2019; si tratta di una modifica di coordinamento tecnico.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 5**

(Invarianza finanziaria)

L'articolo attesta l'invarianza finanziaria.

**Art. 6**

(Norma transitoria)

L'articolo contiene la normativa transitoria riguardante le modifiche introdotte alla legge regionale 27/2009.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 7**

(Abrogazione)

L'articolo abroga l'articolo 74 della legge regionale 27/2009.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 7 bis**

(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo contiene la dichiarazione d'urgenza.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.